

Pubblicato il 07/03/2024

N. 00956/2024 REG.PROV.CAU.
N. 01097/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1097 del 2024, proposto da

Agnese Chialastri, Luisa Donna, Filomena Fontana, Carmelina Gambino, Provvidenza Marguccio, Stefania Modica, Clorinda Passeri, Letteria Passeri, Lucrezia Passeri, Irene Rametta, Maria Rametta, Benedetta Sebastiani, Elisa Tomassini, rappresentati e difesi dagli avvocati Angela Maria Fasano, Stefania Fasano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Francesca Cusenza, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

**PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA, PREVIA SOSPENSIONE
DELL'EFFICACIA**

- Del decreto Dipartimentale n. 2576 del 6 dicembre 2023 con cui è stato bandito il Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206 (all. A).
- Di tutti gli eventuali provvedimenti ed atti connessi anche indirettamente, prodromici e consequenziali, anche non conosciuti che potrebbe arrecare danno agli odierni ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto assolutamente indispensabile che l'amministrazione fornisca chiarimenti in ordine alle ragioni del mancato scorrimento della precedente graduatoria ancora efficace entro 45 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto che, nelle more, il pregiudizio grave e irreparabile non appare apprezzabile considerato che il diario delle prove non è stato ancora pubblicato;

Ritenuto, altresì, necessario disporre, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.

Dispone l'incombente istruttorio nei termini di cui in motivazione.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Rinvia alla camera di consiglio del 4 giugno 2024.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF, Estensore

Raffaele Tuccillo, Consigliere

Ciro Daniele Piro, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO